

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**RICORSO**

**CON ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 CPA**

**Per**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
AMATORE	ANTONELLA	MTRNNL67R46E463I
ANDREONI	RICCARDO	NDRRCR77A15F023U
ANGELINELLI	RENATA	NGLRNT69E57E463L
ANGELOTTI	ANNA	NGLNNA74A463A
ANTONIAZZI	FRANCESCA	NTNFNC74S64B832G
ARENA	RITA	RNARTI69E69E463R
ARZA'	SERENA	RZASRN75R43E463K
ASCANIO	SEBASTIANA	SCNSST69S56C351X
BALBO	SANDRA	BLBSDR90C60Z112L
BALDINI	IMMACOLATA	BLDMCL79T42G964N
BARAGLI	FEDERICA	BRGFRC80A43E463N
BARBIERI	ELISABETTA	BRBLBT63C57F023D
BASSANI	ELISA	BSSLSE73D58B832G
BASSO	BEATRICE	BSSBRC78R64E463L
BAZZALI	LISA	BZZLSI75B42B832I
BEDINI	ANNA MARIA	BDNNMR72R51L833N
BERTANI	VALENTINA	BRTVNT73A49E463H
BERTONATI	CHIARA	BRTCHR73T53E463J
BERTONATI	IORELLA	BRTFLL55E68E463Z
BIANCHERI	LIVIA	BNCLVI66R67E463V
BISO	RAFAELA	BSIRFL60C46A373I
BOCCALETTI	GUIA	BCCGUI79M64E463S
BOGGIA	PAOLA	BGGPLA68P64G143U
BOLERI	LAURA	BLRLRA81P55E463B
BONATTI	NICOLETTA	BNTNLT71L48L463E
BONDI	ALESSANDRA	BNDLSN68H44E463H
BORACCHIA	ROSSELLA	BRCRSL65B47E463Z
BORGHESE	NUNZIA LETIZIA	BRGNZL64L50F900P
BOSELLO	VALENTINA	BSLVNT77T57E463M
BOSSO	ARMIDA	BSSRMD82T57F839R
BOTTO	DANIELA	BTDDNL65C67E463L
BOVE	ANNA	BVONNA69S55E91T
BRESMES	MARA	BRSMRA66C42E463G
BRUNI	SONIA	BRNSNO67E66E463L
BRUNO	ROSANNA	BRNRNN80T69F704W
CALABRETTA	NAZZARENA	CLBNZR83M66D122K
CALDARARO	ANGELA	CLDNGL64B43A482K
CALLONI	ENRICA	CLLNRC74A55G254F

CAMMISA	LOREDANA	CMMLDN71L54B715E
CANNILLO	LUCIANA	CNNLCN75R44C983S
CAPASSO	STEFANIA	CPSSFN80T42F839K
CARDILLO	REGINA CATRINA	CRDRNC80H68E9740
CASADEI	DANIELA	CSDDNL66A65E463B
CASANOVA	MARIANNA	CSNMNN70D65E560Z
CASELLA	PAMELA	CSLPML80P49E463O
CASTELLI	RAFFAELLA	CSTRFL65H70L049E
CELLARO	IRENE	CLLRNI84L54E463A
CERRETTI	FEDERICA	CRRFRC76T44E463R
CERRETTI	MONICA	CRRMNC71S43E463B
CERVIA	ANNAMARIA	CRVNR69P47I449O
CHIODO	DANIELA	CHDDNL69E63I449L
CIUFFARDI	LUCIANA	CFFLCN63C62E463I
CONTU	ELISA	CNTLSE83P50E463M
CORBANI	NADIA	CRBND66E55E463M
CORRENTI	DENISE	CRRDNS81E53E473J
COSTAMAGNA	CARLA	CSTCRL58T41E463T
COZZANI	SERENA	CZZSRN82C52E463Y
CRISAFULLI	MARIA	CRSMRA69P44D825B
CUSATI	ASSUNTA	CSTSNT68D54C485O
D'AMELIO	ROSELLA	DMLRLL70A69E463W
DE BENEDETTI	MARIANNA	DBNMNN82D44E463K
DE VITA	ILARIA	DVTLRI78T48E463B
DEL VECCHIO	VALENTINA	DLVVNT79H58E463Z
DELLA GATTA	GLORIA	DLLGLR83B45E463K
DELL'AMICO	MARCELLA	DLLMCL77E46B832A
DELVECCHIO	ANNUNZIATA	DLVNNZ72C41H926D
DENEVI	MICHELA	DNVMHL74L49E463Q
DERCHI	EMANUELA	DRCMNL64L41E463V
DESTITO	ELISA	DSTLSE44S67A944A
DI MATTIA	CINZIA	DMTCNZ73H69E463O
DI SARCINA	VALENTINA	DSRVNT73T55I499F
DI SIBIO	BRUNELLA	DSBBNL75C61F839I
ESPOSITO	LAURA	SPSLRA76D49B354F
ESPOSITO	MONICA	SPSMNC76D49B354U
ESPOSTI	CATIA	SPSCTA74P42E463K
FAGGIAN	GIULIA	FGGGLI78C48G224X
FALCHETTO	GIGLIOLA	FLCGLL59C52E463J
FENELLI	SILVIA	FNLSLV77L49E463W
FERRAIOLI	FRANCESCA	FRRFNC79T71E463I
FERRARI	SILVIA	FRRSLV76T48E463L
FERRARI	MARINA	FRRMRN79C50E463E
FERTI	ALESSANDRA	FRTLSN69S52B832Y
FIORDISAGGIO	ANNALISA	FRDNLS75M65E463B
FOLEGNANI	FRANCESCA	FLGFNC82B62E463U
FORMA	CRISTINA	FRMCST62P58E463V
FRANDI	CLAUDIA	FRNCLD81F48E463H
FREGOSO	LUCIA	FRGLCU64B61C240O
FRENI	MARIA ANTONIETTA	FRNMUT52A43A932H
FRESCO	ELEONORA	FRSLNR78C62E463B
GABBI	CINZIA	GBBCNZ65S55E463J

GALANTINO	FEDERICA	GLNFRC72L61E560K
GATTI	PAOLA	GTTPLA60A65A373T
GAVARINI	SANDRA	GVRSDR64P63E463R
GENARDINI	GLORIA	GNRGLR57H42E463F
GENNARO	MARILENA	GNNMLR64P62F132T
GENTILE	BARBARA	GNTBBR76R64E463C
GERMELLI	AGNESE	GRMGNS81E45L833Y
GERMELLI	MARTINA	GRMMTN80B63G628H
GIACOMAZZI	BARBARA	GCMBBR80L52E463I
GIACOMAZZI	MARCO	GCMMRC73A07E463R
GIACOPINELLI	PAOLA	GCPPLA70L71E463P
GIALDI	MONICA	GLDMNC74H58D969Y
GIANFRANCHI	ANGELA	GNFNGL66A55B832S
GIANFRANCHI	STEFANIA	GNFSFN73D52B832U
GIANGRECO	GIOVANNA	GNGGNN74S65I449O
GIORGI	PATRIZIA	GRGPRZ54P55D655N
GIOVANELLI	VANIA	GVNVNA75E44G912S
GIRARDI	GIOVANNA	GRRGNN83A68A793D
GNETTI	PATRIZIA	GNTPRZ68E70E463A
GODANI	FRANCESCA	GDNFNC83P51E463R
GRISANTI	SARA	GRSSRA83D57E463R
GUERCI	BARBARA	GRCBBR75L65E463W
IVANI	SANDRA	VNISDR62R58D969C
KOVACH	ARIANNA	KUCRNN77D57E463B
LEDDA	BARBARA	LDDBBR67P57E463B
LO FARO	LUCIA SIMONA	LFRLSN70M69L388D
LORA	MARA	LROMRA63D59E463X
LORE'	FRANCESCA	LROFRC82M57E463Q
MACCHIARINI	CLAUDIA	MCCCLD66P64B862X
MACCHIONI	LUISA	MCCLSU64S58G143K
MAMMI'	MARIA	MMMMRA71B44H224S
MANCINO	MARIA AUSILIA	MNCMSI75T44F152F
MANFREDI	CARLA	MNFCRL68B63E463X
MANFREDINI	SARA	MNFSRA81P59E463P
MANFRONI	FRANCESCA	MNFFRC63L49E463O
MANNA	MATILDE	MNNMLD75C54F839D
MARACCI	MICHELA	MRCMHL77M57E463O
MARCHINI	SABRINA	MRCSRN80M43I449N
MARCOMINI	STEFANIA	MRCSFN70M49F918I
MARIANI	ELISABETTA	MRNLBT74B41E463G
MARIOTTI	TIZIANA	MRTTZN74H50E463S
MASETTI	ELISABETTA	MSTLBT66S42E463S
MASI	GABRIELLA	MSAGRL54S70H501P
MASINI	TIZIANA	MSNTZN64H59E463R
MAZZA	LUCIA	MZZLCU71E58Z133G
MEDUSEI	FRANCESCA	MDSFNC69C71E463S
MOLARA	GRAZIELLA	MLRGZL79R62C351G
MONTEFREDDI	ALESSANDRA	MNTLSN81T52F463V
MORACCHIOLI	BARBARA	MRCBBR75E61B832T
MORACHIOLI	SILVIA	MRCSLV72D47E463A
MOSETTI	ROSELLA	MSTRLL64A70G925W
MOTTA	ROBERTA	MTTRRT74B50E463S

MUZIO	VALENTINA	MZUVNT82L68D612L
NARDONE	SONIA	NRDSNO77T47E463Z
NESI	SUSANNA MARIA	NSESNN82D49Z611K
NICOLINI	CHIARA	NCLCHR82B65I449O
ONOFRIO	ANTONIETTA	NFRNNT62P42I671O
ORLANDI	LAURA	RLNLR82D47E463D
ORSINI	ELEONORA	RSNLNR80S65E463O
ORSINI	LAURA	RSNLRA81S65E463M
PAGANINI	FRANCESCA	PGNFNC81F68E463G
PAGELLA	FEDERICA	PGLFRC83T70F205R
PAGLIARI	ELIANA	PGLLNE68D62I449B
PANTANO	DANIELA	PNTDNL79D67I754D
PAPPALARDO	LUCA	PPPLCU80R06E463V
PARRETTINI	DEBORA	PRRDBR67C42E463G
PASCALE	DANIELA	PSCDNL77L70E463S
PELLINI	CRISTINA	PLLCST59C65E463T
PERAZZO	ANNA LIA	PRZNNL54P44E560D
PICCOLI	SONIA	PCCSNO78D46E463J
PIETRA	ALESSIA	PTRLSS78H41E463N
PISANELLI	BENEDETTA	PSNBDT83A44D862H
PIUTZ	CHIARA	PTZCHR74A53C261Y
POLINELLI	ILARIA	PLNLRI74P54E463V
POLLINO	VIVIANA	PLLVVN81A54A638E
POZZI	FRANCESCA	PZZFNC78T70E463V
RATTI	EMANUELA	RTTMNL62R43E463Q
RESTANEO	LORENA	RSTLRN74S70F205G
RICABONI	DANIELA	RCBDNL83R43I449X
RICCI	ANNALISA	RCCNLS77L66E463V
RIZZO	STEFANIA	RZZSFN73A68C129P
ROMANO	LOREDANA	RMNLDN63T50B715L
ROSA	ALIGI	RSOLGA74R27E463H
ROSSI	OLIVIA	RSSLVO72E53L833X
RULONI	ALICE	RLNLCA82E65E463A
SANTAGATI	ALINA	SNTLNA79C57C351H
SANTOLI	SILVIA	SNTSLV76T47E463K
SATTI	DONATELLA	STDTL83B55H501D
SCALETTI	ELEONORA	SCLLNR79P61D963W
SCAPUSO	ILARIA	SCPLRT79A65E463M
SCHIPANI	EMANUELA	SCHMNL78T65D122M
SIGNORELLI	AMANDA	SGNMND77P63E463J
SINDICO	MONICA	SNDMNC64E57E463M
SORBELLI	CINZIA	SRBCNZ68R57G870G
SPATOLA	SUSANA JOSEFINA	SPTSNJ57M44Z600Y
STRUZZO	SELENA	STRSLN74S53E463P
TACCOLA	CORINNA	TCCCN81A51E463E
TALLARICO	ELISABETTA	TLLLBT73E58F157J
TAMAGNINI	SARA	TMGSRA82A50E463T
TARABOTTO	ALINA	TRBLNA55C53E542T
TARANTOLA	SILVIA	TRNSLV76M64E463Y
TELLARINI	MONIA	TLLMNO79E62D969Q

TERRANOVA	STEFANIA	TRRSFN75T66H163E
TIRELLA	CARMELA	TRLCML74L43A489K
TONELLI	ELISA	TLNLLSE83L61E463M
TONI	ARIANNA	TNORNN77D59E463P
TONI	VALERIA	TNOVL75L54E463Q
TORACCA	SABRINA	TRCSRN76L45E463P
TRANI	AGNESE	TRNGNS79B63E329M
TRUCCHI	MANUELA	TRCMNL80C67I449K
VALLERO	ISABELLA	VLLSLL79P69B832M
VANNI	CLAUDIA	VNNCLD72B65E463M
VASCONI	LUCIA	VSCLCU69H50E463M
VERNAZZA	FRANCA	VRNFNC54D43G947B
VEZZONI	LORENZA	VZZLNZ71L67B832F
VIERUCCI	EMANUELA	VRCMNL66C66I449I
VIGLIOTTA	ANTONINETTA	VGLNNT69A57E791T
VITALE	MONICA	VTLMNC74C50C361K
VIVIROLI	TIZIANA	VVRTZN80A50E463Q
ZOPPI	TIZIANA	ZPPTZN63S44E560H
ZOTTA	CRISTINA	ZTTCST81E58E463N

tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512), avv. Isabella Benifei (c.f. BNFSLL74H47E463O, mail: avv.isabellabenifei@pec.giuffre.it), avv. Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRSSTT66S53D612T email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria n. 2, cap 00192 come da mandati in calce in atti, propongono ricorso

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588)**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

**per l'annullamento**

**- previa concessione del provvedimento cautelare monocratico  
ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e ss.**

A. del DM n. 495 del 22 giugno 2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti

ad esaurimento (da ora GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;

**B.** del medesimo decreto ministeriale n. 495 del 2016 nella parte in cui richiama sia il decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato sia il successivo DM n. 325 del 03 giugno 2015 anch'esso di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento intervenuto in violazione ed elusione del giudicato;

*nonché ove occorrer possa*

**C.** del DM 235 del 09 aprile 2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017;

**D.** del **DM n. 325 del 3.06.2015** adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora, per brevità, **GAE**) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede l'inclusione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;

*nonché*

**E.** di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota;

*e qualora fosse necessario*

**F.** del silenzio formatosi sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie, formulata con qualsivoglia atto sottoscritto dagli interessati

**previa declaratoria in via cautelare**

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle Graduatorie ad

esaurimento provinciali per le quali abbiano fatto specifica richiesta

**con condanna**

al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto dell'esclusione dalle suddette GAE

**FATTO**

1) I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ed hanno inoltrato la richiesta di inserimento in GAE per le classi concorso e le provincie di seguito indicate:

COGNOME	NOME	CLASSE DI CONCORSO	PROVINCIA SCELTA
AMATORE	ANTONELLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ANDREONI	RICCARDO	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ANGELINELLI	RENATA	EEEE	LA SPEZIA
ANGELOTTI	ANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ANTONIAZZI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ARENA	RITA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ARZA'	SERENA	AAAA	LA SPEZIA
ASCANIO	SEBASTIANA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BALBO	SANDRA	EEEE	LA SPEZIA
BALDINI	IMMACOLATA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BARAGLI	FEDERICA	AAAA	LA SPEZIA
BARBIERI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BASSANI	ELISA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BASSO	BEATRICE	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BAZZALI	LISA	EEEE	LA SPEZIA
BEDINI	ANNA MARIA	EEEE	LA SPEZIA
BERTANI	VALENTINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BERTONATI	CHIARA	EEEE	LA SPEZIA
BERTONATI	IORELLA	EEEE	LA SPEZIA
BIANCHERI	LIVIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BISO	RAFAELA	AAAA	LA SPEZIA
BOCCALETTI	GUIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BOGGIA	PAOLA	AAAA	LA SPEZIA
BOLERI	LAURA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BONATTI	NICOLETTA	EEEE	LA SPEZIA
BONDI	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BORACCHIA	ROSSELLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BORGHESE	NUNZIA LETIZIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BOSELLO	VALENTINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BOSSO	ARMIDA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BOTTO	DANIELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA

BOVE	ANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BRESMES	MARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BRUNI	SONIA	AAAA	LA SPEZIA
BRUNO	ROSANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CALABRETTA	NAZZARENA	EEEE	LA SPEZIA
CALDARARO	ANGELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CALLONI	ENRICA	AAAA	LA SPEZIA
CAMMISA	LOREDANA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CANNILLO	LUCIANA	EEEE	LA SPEZIA
CAPASSO	STEFANIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CARDILLO	REGINA		
CASADEI	CATRINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CASANOVA	DANIELA	EEEE	LA SPEZIA
CASANOVA	MARIANNA	EEEE	LA SPEZIA
CASELLA	PAMELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CASTELLI	RAFFAELLA	AAAA	LA SPEZIA
CELLARO	IRENE	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CERRETTI	FEDERICA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CERRETTI	MONICA	EEEE	LA SPEZIA
CERVIA	ANNAMARIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CHIODO	DANIELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CIUFFARDI	LUCIANA	EEEE	LA SPEZIA
CONTU	ELISA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CORBANI	NADIA	EEEE	LA SPEZIA
CORRENTI	DENISE	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
COSTAMAGNA	CARLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
COZZANI	SERENA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CRISAFULLI	MARIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
CUSATI	ASSUNTA	AAAA	LA SPEZIA
D'AMELIO	ROSELLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DE BENEDETTI	MARIANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DE VITA	ILARIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DEL VECCHIO	VALENTINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DELLA GATTA	GLORIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DELL'AMICO	MARCELLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DELVECCHIO	ANNUNZIATA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DENEVI	MICHELA	EEEE	LA SPEZIA
DERCHI	EMANUELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DESTITO	ELISA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DI MATTIA	CINZIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DI SARCINA	VALENTINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
DI SIBIO	BRUNELLA	AAAA	LA SPEZIA
ESPOSITO	LAURA	EEEE	LA SPEZIA
ESPOSITO	MONICA	AAAA	LA SPEZIA
ESPOSTI	CATIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FAGGIAN	GIULIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FALCHETTO	GIGLIOLA	EEEE	LA SPEZIA
FENELLI	SILVIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FERRAIOLI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FERRARI	SILVIA	AAAA/EEEE	PISA
FERRARI	MARINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FERTI	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FIORDISAGGIO	ANNALISA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA



FOLEGNANI	FRANCESCA	EEEE	LA SPEZIA
FORMA	CRISTINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FRANDI	CLAUDIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FREGOSO	LUCIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FRENI	MARIA ANTONIETTA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
FRESCO	ELEONORA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GABBI	CINZIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GALANTINO	FEDERICA	AAAA	LA SPEZIA
GATTI	PAOLA	EEEE	LA SPEZIA
GAVARINI	SANDRA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GENARDINI	GLORIA	EEEE	LA SPEZIA
GENNARO	MARILENA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GENTILE	BARBARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GERMELLI	AGNESE	AAAA/EEEE	MASSA CARRARA
GERMELLI	MARTINA	AAAA/EEEE	MASSA CARRARA
GIACOMAZZI	BARBARA	AAAA/EEEE	MASSA CARRARA
GIACOMAZZI	MARCO	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GIACOPINELLI	PAOLA	EEEE	LA SPEZIA
GIALDI	MONICA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GIANFRANCHI	ANGELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GIANFRANCHI	STEFANIA	AAAA	LA SPEZIA
GIANGRECO	GIOVANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GIORGI	PATRIZIA	EEEE	LA SPEZIA
GIOVANELLI	VANIA	EEEE	LA SPEZIA
GIRARDI	GIOVANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GNETTI	PATRIZIA	AAAA	LA SPEZIA
GODANI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GRISANTI	SARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
GUERCI	BARBARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
IVANI	SANDRA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
KOVACH	ARIANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
LEDDA	BARBARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
LO FARO	LUCIA SIMONA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
LORA	MARA	AAAA	LA SPEZIA
LORE'	FRANCESCA	EEEE	LA SPEZIA
MACCHIARINI	CLAUDIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MACCHIONI	LUISA	EEEE	LA SPEZIA
MAMMI'	MARIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MANCINO	MARIA AUSILIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MANFREDI	CARLA	EEEE	LA SPEZIA
MANFREDINI	SARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MANFRONI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MANNA	MATILDE	AAAA	LA SPEZIA
MARACCI	MICHELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MARCHINI	SABRINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MARCOMINI	STEFANIA	AAAA	LA SPEZIA
MARIANI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MARIOTTI	TIZIANA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MASETTI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MASI	GABRIELLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MASINI	TIZIANA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MAZZA	LUCIA	EEEE	LA SPEZIA

MEDUSEI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MOLARA	GRAZIELLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MONTEFREDDI	ALESSANDRA	EEEE	LA SPEZIA
MORACCHIOLI	BARBARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
MORACHIOLI	SILVIA	EEEE	LA SPEZIA
MOSETTI	ROSELLA	EEEE	LA SPEZIA
MOTTA	ROBERTA	AAAA	LA SPEZIA
MUZIO	VALENTINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
NARDONE	SONIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
NESI	SUSANNA MARIA	AAAA	LA SPEZIA
NICOLINI	CHIARA	AAAA	LA SPEZIA
ONOFRIO	ANTONietta	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ORLANDI	LAURA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ORSINI	ELEONORA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ORSINI	LAURA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
PAGANINI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
PAGELLA	FEDERICA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
PAGLIARI	ELIANA	EEEE	LA SPEZIA
PANTANO	DANIELA	EEEE	LA SPEZIA
PAPPALARDO	LUCA	EEEE	LA SPEZIA
PARRETTINI	DEBORA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
PASCALE	DANIELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
PELLINI	CRISTINA	AAAA	LA SPEZIA
PERAZZO	ANNA LIA	EEEE	LA SPEZIA
PICCOLI	SONIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
PIETRA	ALESSIA	AAAA	LA SPEZIA
PISANELLI	BENEDETTA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
PIUTZ	CHIARA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
POLINELLI	ILARIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
POLLINO	VIVIANA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
POZZI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
RATTI	EMANUELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
RESTANEO	LORENA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
RICABONI	DANIELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
RICCI	ANNALISA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
RIZZO	STEFANIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ROMANO	LOREDANA	AAAA	LA SPEZIA
ROSA	ALIGI	EEEE	LA SPEZIA
ROSSI	OLIVIA	EEEE	LA SPEZIA
RULONI	ALICE	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
SANTAGATI	ALINA	EEEE	LA SPEZIA
SANTOLI	SILVIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
SATTI	DONATELLA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
SCALETTI	ELEONORA	EEEE	LA SPEZIA
SCAPUSO	ILARIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
SCHIPANI	EMANUELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
SIGNORELLI	AMANDA	AAAA	LA SPEZIA
SINDICO	MONICA	EEEE	LA SPEZIA
SORBELLI	CINZIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
SPATOLA	SUSANA JOSEFINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA

STRUZZO	SELENA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TACCOLA	CORINNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TALLARICO	ELISABETTA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TAMAGNINI	SARA	EEEE	LA SPEZIA
TARABOTTO	ALINA	EEEE	LA SPEZIA
TARANTOLA	SILVIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TELLARINI	MONIA	AAAA	LA SPEZIA
TERRANOVA	STEFANIA	EEEE	LA SPEZIA
TIRELLA	CARMELA	EEEE	LA SPEZIA
TONELLI	ELISA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TONI	ARIANNA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TONI	VALERIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TORACCA	SABRINA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TRANI	AGNESE	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
TRUCCHI	MANUELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
VALLERO	ISABELLA	EEEE	LA SPEZIA
VANNI	CLAUDIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
VASCONI	LUCIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
VERNAZZA	FRANCA	EEEE	LA SPEZIA
VEZZONI	LORENZA	EEEE	LA SPEZIA
VIERUCCI	EMANUELA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
VIGLIOTTA	ANTONINETTA	EEEE	LA SPEZIA
VITALE	MONICA	EEEE	LA SPEZIA
VIVIROLI	TIZIANA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ZOPPI	TIZIANA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
ZOTTA	CRISTINA	AAAA	LA SPEZIA

2) In base alla legge, detti titoli di studio, in quanto aventi valore abilitante, avrebbero dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia o primaria.

3) I ricorrenti, però, solo con decreto **n. 353 del 22 maggio 2014 e con D.m. n. 308 del 15 maggio 2014**, hanno conseguito il riconoscimento del valore abilitante del proprio titolo ma, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (da ora MIUR) piuttosto che prevedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha riconosciuto loro soltanto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.

4) Per diversi anni il Miur ha assunto provvedimenti che non hanno mai previsto l'inserimento dei diplomati magistrali che

avessero conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002 all'interno delle GAE. Tra i tanti, il D.M. 235/2014 previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 è stato assunto in assenza di tale previsione. Tuttavia, detto DM è stato annullato, in parte de qua dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato. I giudici di Palazzo Spada, infatti, con la decisione precitata, hanno annullato il DM n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come gli attuali ricorrenti), l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

5) Anche con il successivo DM n. 325 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il Miur, ha continuato ad assumere una condotta inadempiente anch'essa censurata dinanzi ai Giudici amministrativi i quali hanno confermato, ancora una volta, l'illegittimità del comportamento del Miur e del suddetto decreto.

6) Da ultimo anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione qui esaminata, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, ha confermato il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

7) Nonostante quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria, con DM 495 del 22 giugno 2016, il Miur ha disposto la riapertura delle GAE 2014/2017, al fine di consentire alcune operazioni, quali lo scioglimento di riserve, l'inserimento di titoli di preferenza ex lege previsti, senza però prevedere l'inclusione di coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso di un titolo abilitante, quale il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

8) Tale condotta risulta illogica sotto diversi profili: Il Miur non ha tenuto conto che, il provvedimento qui impugnato assume il medesimo contenuto del Decreto ministeriale n. 325 del 2015, il quale come sopra detto, è stato più volte censurato per la illegittima esclusione dei diplomati magistrali e sul quale si è ormai formata una giurisprudenza consolidata anche del Consiglio di Stato che, con diverse pronunce sia di merito sia in sede cautelare, ha riconosciuto il legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad

esaurimento.

9) Inoltre, anche Codesto Ecc.mo Giudicante, in diverse ordinanze è intervenuto accogliendo le richieste di sospensione cautelare del DM n. 325/2015 evidenziando che: “ con riferimento alla domanda di annullamento DM n. 325/2015, l’atto impugnato dispone espressamente, all’art. 5 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al d.m. MIUR n. 235/2014 e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/’015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”. Di recente il TAR Lazio con sentenza n. 14303 del 08.10.2015 è intervenuto nel merito della vicenda: “ [...] considerato pertanto che il DM: n. 235/2014 di cui al DM impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti – è stato annullato in parte de qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione”.

10) Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze di merito (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) è anch’esso intervenuto positivamente sulla questione affermando i seguenti principi: “ **Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato.** [...] Né diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l’efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della tabella allegata, come previsto dall’art. 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificato dalla legge

*n. 296/2006, prevede tra l'altro al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti".*

**11)** In conclusione, secondo il Consiglio di Stato " *all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie*".

**12)** Tale principio, come già sopra indiato, è stato definitivamente confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1 del 2016, con la quale ha ritenuto: " *non opportuno discostarsi dall'orientamento già espresso dalla sezione sesta nelle sentenze citte dall'ordinanza di remissione (cfr. fra tutte, sentenza n. 1973/2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE*".

**13)** I ricorrenti, quindi, a seguito della suddetta ordinanza nonché della riapertura dei termini di aggiornamento delle gae disposta con il dm n. 495 del 2016, hanno tutti proposto formale richiesta di inserimento nelle rispettive GAE nei termini di cui all'impugnato DM, sostenendo la validità del proprio titolo.

**14)** I ricorrenti, pertanto, censurano l'illegittimità del DM 495/2016 in parte de qua sotto i profili che saranno meglio evidenziati nei motivi di censura ed anche il silenzio che si è formato sulle legittime richieste di inserimento nelle GAE. Tra l'altro, il decreto ministeriale qui impugnato, rappresenta l'ultimo provvedimento amministrativo che consentirebbe di sanare tale illegittimo operare in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto nel Piano sulla Buona Scuola, la finalità manifestata dal legislatore è quella di procedere alla cancellazione delle graduatorie ad esaurimento.

15) Infatti, i ricorrenti, rilevano, come neppure con le modifiche in atto al sistema di reclutamento del personale docente, sia stato previsto un adeguamento della loro situazione che si presenta peculiare, proprio perché non si comprende per quale motivo il titolo in questione, regolarmente conseguito ed ormai ritenuto titolo abilitante, non possa consentire l'inserimento in GAE, stante peraltro la dichiarata illegittimità dell'atto amministrativo ostativo. Né può essere condivisa la posizione ministeriale avversaria secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato del 15.05.2015 che ha annullato il DM 235/14 in parte de qua non avrebbe efficacia erga omnes.

16) Ancora oggi le graduatorie ad esaurimento sono in continua fase di aggiornamento e, pertanto, non vi sarebbe alcun impedimento all'inserimento dei ricorrenti.

17) I ricorrenti, inoltre, sono direttamente danneggiati dall'applicazione dell'impugnato decreto perché, non essendo essi collocati in tempo utile nelle graduatorie ad esaurimento, a differenza di altri colleghi che hanno ottenuto provvedimento favorevole da parte del Consiglio di Stato, viene loro preclusa la facoltà di accedere al ruolo tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e ciò, a maggior ragione, in previsione dell'imminente inizio della scuola e del conferimento degli incarichi che si avviano nel mese di agosto.

18) Quindi, il comportamento, tenuto dall'Amministrazione è illegittimo sotto diversi profili nonchè in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE che trova diretta applicazione anche nel nostro ordinamento nazionale e, rispetto alla quale, la Commissione europea in occasione di un parere espresso nel mese di gennaio 2014, ha chiaramente confermato come il diploma magistrale rappresenti una qualifica completa dell'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e che i soggetti possessori di tale titolo di studio sono abilitati ad insegnare in tutta Europa.

19) Anche per questo motivo, si assume l'illegittimità dei provvedimenti in oggetto per ciò che riguarda i docenti delle scuole dell'infanzia e primarie in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che, secondo quanto sarà dedotto *amplius* nel ricorso è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*.

## **DIRITTO**

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

## **MOTIVI**

### **1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLVO 297/94 IN TEMA DI VALORE ABILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED ALL'ISTITUTO MAGISTRALE.**

Al fine di comprendere la natura del diploma magistrale posseduto dai ricorrenti, occorre procedere ad una breve ricostruzione della normativa che consentirà di dimostrare come l'interesse degli stessi ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento fosse sorto fin dal conseguimento del titolo e che, soltanto una errata applicazione delle norme abbia indotto l'Amministrazione a negare loro detto inserimento impedendo di fatto l'accesso ai canali di conferimento di incarico anche annuali e l'attribuzione dei relativi punteggi.

Il diploma magistrale è un titolo di studio che per molti anni ha rappresentato lo strumento giuridico attraverso il quale intere generazioni si sono inserite nell'insegnamento della scuola elementare e della scuola materna.

Prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola dell'infanzia o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola primaria dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

Occorre pertanto richiamare anzitutto l'art. 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, istitutivo del diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria); quindi l'art. 402 dello



stesso D.Lgs n. 297/1994 che dispone: “ [...] il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [...] dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...]”.

Infatti, proprio il Testo Unico del D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 che ha raccolto tutta la normativa scolastica, nella sezione dedicata agli esami conclusivi dei vari cicli di studio si legge all'art. 194, comma 1 “ Esami finali nella scuola magistrale (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 352): *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”*; ciò lascia intendere chiaramente che l'abilitazione all'insegnamento si conseguiva con il diploma magistrale.

Lo stesso concetto trova conferma nell'art. 334 del Testo Unico dove a proposito del titolo di studio prescritto per l'insegnamento nella scuola materna stabilisce che: “ *Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale rilasciato dagli istituti magistrali*”.

Non va altresì omissis il riferimento all'art. 197 del Testo Unico nel quale si legge espressamente che: “ 1. *A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali*”.

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425”. L'art. 15, comma 7 del DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare"* , perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato " *Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*".

Quindi il titolo in questione risulta di per sé già abilitante e tale abilitazione non è subordinata al superamento di altre prove e/o concorsi. A titolo di esempio, il Decreto interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2, comma 1, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine di corsi avviati nell'anno 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2001, conservano in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari di cattedra: " *I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994*".

Alla luce di quanto sopra risulta chiaro come il diploma magistrale viene definito dalla stessa legge come titolo abilitante.

In particolare, le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra: i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, **e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002**, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al

titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento, come gli odierni ricorrenti, ed i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non abbia valore abilitante all'insegnamento.

Il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è altresì confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL (vedi diverse applicazioni quali Circolare Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434), ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota Prot.n. Miur AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d dell'USR del Veneto.

Anche la Circolare del Miur del 18 marzo 2003, in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra richiamate, ha ribadito espressamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002: *“ Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare (n. 4.1, co. 2)”*.

Questa disposizione ha avuto il pregio di chiarire una discussione interpretativa che negli anni si era sviluppata sull'argomento nonostante come si è potuto constatare una linea legislativa tutto sommato molto chiara.

Da ultimo il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

### **LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA**

I principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sono chiari!

Codesto Ecc.mo TAR Lazio già nella sentenza n. 1299/2014 ha rilevato che: *“1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna .... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.*

*Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all’art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1: “... ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare.*

**Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al “Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” all’art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: “ I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare.**

*Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti d’insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, d’istituzione dei corsi sperimentali, all’art. 4, intitolato “Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali” espressamente prevede :“Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.*

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto più volte rilevando che: *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

**I principi sopra richiamati erano stati altresì confermati anche dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato intervenuta in merito ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato.**

Secondo la Sezione Consultiva invero, *"[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del RD. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]"* (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013)".

**Quindi risulta evidente che la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel riconoscere il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2000/2001 ad essere inseriti in GAE.**

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria, chiamata ad esprimere un principio di diritto, ha definitivamente confermato le statuizioni già espresse nelle sentenze di merito (vedi ordinanza n. 1 del 2016).

**I ricorrenti sono tutti diplomati presso o la scuola magistrale o presso istituti magistrali e quindi non si comprende per quale motivo in forza di titoli abilitanti non debbano essere inclusi nelle GAE per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e/o nella scuola primaria.**

..ooOoo..

**2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.**

L'art. 1 della legge 124/99 ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente prevedendo la soppressione del concorso per soliti titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente modificabili a mezzo di nuovi inserimenti. La norma citata, infatti, ha sostituito l'art. 399 del DL.vo 297/94: "Art. 399. (Accesso ai ruoli) L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

**PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

**SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

**TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, è stata **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

La *terza fascia delle graduatorie permanenti*, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate è sempre stata destinata all'inserimento di coloro che avessero conseguito l'abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Tale impianto normativo è stato modificato con l'entrata in vigore della disposizione normativa contenuta nella lettera c) **dell'art. 1 dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006,** contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo J del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica."

L'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei **già abilitati** per i quali sia stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati **dopo** tale trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

**Vale la pena sin da subito rilevare, quindi, che i ricorrenti, però, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE le quali, secondo anche quanto previsto dal Maxi emendamento in corso di approvazione (art. 1 comma 94) varranno per tutto l'a.s. 2015/16 al termine del quale saranno soppresse.**

L'Amministrazione, quindi, sulla base delle predette disposizioni di legge avrebbe dovuto inserire nel DM impugnato anche un'espressa previsione di inclusione di coloro che come i ricorrenti sono in possesso del diploma magistrale, tenuto peraltro conto che il DM



235/14, nella parte in cui prevedeva detto inserimento è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con la sentenza precitata.

..ooOoo..

### **L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 che così dispone riconoscendo l'interesse legittimo ed il diritto all'inserimento in GAE anche ai ricorrenti: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."*

Questa norma prevede palesemente la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento di chi avesse maturato ex novo i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Peraltro, con Legge 24 febbraio 2012, n. 14. all'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: *"2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione*

*musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.*

Tra i vari visto e considerato del D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge *“Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate”.*

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano l'inserimento in GAE, **nonostante la trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento.**

**Orbene, gli attuali ricorrenti hanno presentato apposita istanza di inserimento in GAE senza però avere alcun riscontro. Alla luce di quanto sopra, anche i diplomati magistrali (attuali ricorrenti) hanno diritto all'inserimento e hanno l'interesse legittimo all'annullamento del decreto impugnato che non dispone e regola questa possibilità offrendo direttive contraddittorie col sistema normativo e costringendoli alla difesa legale.**

..ooOoo..

**3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, occorre rilevare come alle stesse non si possa

riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con rimando alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"*).

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. I Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento di par condicio e favor participationis"*.

A ciò va aggiunto che la sfera di efficacia soggettiva della sentenza di annullamento, proprio codesto TAR ha riconosciuto che debba essere

differentemente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva (cassatoria) ovvero a quella ordinatoria (prescrittiva), in quanto nel primo caso, la pronuncia non può che fare stato “*erga omnes*”, mentre nel secondo essa fa stato unicamente fra le parti (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-05-2015, n. 7391 ed ancora Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-06-2015, n. 2888).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato debba giovare anche agli odierni ricorrenti, con conseguente illegittimità della nota del Miur del 20.05.2015 volta a respingere le richieste degli stessi invocando la limitazione degli effetti del giudicato, nonché del silenzio formatosi a seguito delle inviate diffide.

..ooOoo..

#### **4) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO. IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.**

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione scolastica abbia causato ai ricorrenti tutti, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno.

Se, infatti, l'Amministrazione avesse tenuto conto anche di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nei precedenti già citati, i ricorrenti avrebbero potuto essere inclusi in GAE già da diversi anni e, quindi, molti di essi avrebbero potuto stipulare addirittura un contratto a tempo determinato.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzione in ruolo anche avuto riguardo alle prossime modifiche legislative.

La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti. Tale piano di assunzioni straordinario ha riguardato esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

I ricorrenti, quindi, non essendo presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono stati da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che ai ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'amministrazione abbia negato in più occasioni il legittimo interesse ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo).

E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso *-ex plurimis -*: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che:

- risulta evidente che i ricorrenti siano stati ingiustamente estromessi da ogni procedura di inserimento nelle GAE, in tal modo ritraendo

evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera;

- sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (*i.e.*: l'indebita esclusione dalla procedura) e l'evento dannoso (*i.e.*: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere ad incarichi annuali di lavoro estremamente ritardata immissione in servizio).

Sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa e le decisioni assunte anche dal Consiglio di Stato abbia continuato a negare l'interesse legittimo dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nelle GAE.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive degli Ambiti territoriali delle province per le quali hanno presentato domanda di inserimento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale" patito e rappresentato nell'atto di ricorso, direttamente conseguente – in punto di nesso di causalità - all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, esclusi per anni e anni dalla maggiore possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio, e le proprie aspettative economiche e professionali attraverso le chiamate dalle graduatorie provinciali, poi ad esaurimento.

Danno, pertanto, consistente nella impossibilità per i ricorrenti di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di Istituto sin dall'anno

di conseguimento del diploma fino ad oggi, avendo erroneamente il Ministero considerato finora non abilitati per anni e anni i titolari di diploma magistrale ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto e non avendo dato la chance del concorso pubblico per anni.

Con riferimento alla quantificazione, i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nelle graduatorie di II fascia, e per il gravissimo ritardo nella indizione di concorsi pubblici per un periodo di 10 anni e per l'impossibilità di partecipare all'ulteriore canale di reclutamento di cui alle Gae, se non con modalità aggravate, o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19-05-2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

..ooOoo..

##### **5) VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE.**

La Commissione Europea nel rispondere ad un parere richiesto da un docente in merito al valore abilitante del diploma magistrale conseguito in Italia, con atto pubblicato il 31.01.2014, ha evidenziato e

confermato il suo valore abilitante per insegnare in tutta Europa.

Infatti, dopo aver analizzato la legislazione italiana, la Commissione ha affermato che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento " fully qualified to teach in Italy".

Dello stesso tenore la recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato, già sopra richiamata, che ha riconosciuto l'interesse ed il diritto dei diplomati entro il 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Lo Stato Italiano, però, nonostante la pronuncia della Commissione Europea (che ha espressamente richiamato la Direttiva comunitaria 2005/36/CE) e la decisione del Consiglio di Stato, ha considerato il diploma in questione abilitante soltanto ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per le supplenze brevi e saltuarie.

Tale modus operandi è stato conservato anche nel recente decreto ministeriale qui impugnato mediante il quale si provvede ad un aggiornamento soltanto di alcune posizioni delle graduatorie ad esaurimento con irragionevole e costante omissione delle posizioni che riguardano gli attuali ricorrenti i quali, per le ragioni già ampiamente esposte, avrebbero dovuto trovarsi da diversi anni all'interno delle GAE.

In base all'art. 11 della Costituzione, con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un ordinamento più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione( Corte Cost.348/2007).

Con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui nelle materia di competenza dell'Unione, vale a dire nelle materie oggetto di regolamentazione da parte del diritto europeo e, comunque, rientrante, in una materia che involge la regolamentazione europea, la norma eurounitaria prevale, in caso di conflitto con la norma statale, su quest'ultima (Corte Giust. 15.2.1962, Corte di Giustizia 15.7.1964, causa 6/64 Costa Enel ).



Nella sentenza Corte di Giustizia 9.3.1978 causa c 106/1977, Simmenthal è stato precisato che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti dalla legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria.

La capacità della giurisprudenza comunitaria di interagire e incidere sul diritto nazionale in termini di rafforzamento dei poteri del Giudice interno per la maggior tutela dei diritti sociali ed economici ha subito una progressiva accelerazione ed un sicuro rafforzamento a seguito dell'entrata in vigore dal 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, ora Trattato dell'Unione europea TUE.

In questo solco la Corte di Giustizia nella causa Fuß del 25 novembre 2010 al punto 41: ha precisato “ *Secondo la giurisprudenza della Corte, ne consegue che qualora non possano procedere ad un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno*”.

Sulla prevalenza del diritto comunitario si è espressa anche la Corte di Cassazione (SS.UU.27619/2006) affermando che: “*la corretta applicazione del diritto comunitario deve avvenire anche d'ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità, in forza del principio di effettività del diritto comunitario e del suo rango sovraordinato a quello nazionale, espressamente ribadito dal nuovo testo dell'art.117, comma 1, Cost., il quale pone al legislatore nazionale un espresso vincolo di diritto comunitario*”.

Il giudice nazionale, che con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha reso, a tutti gli effetti, giudici del diritto eurounitario, deve, dunque, verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio ( Cass. 6231/2010, 8135/2004 13225/2004, 17564/2002, ) anche alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia, (Corte Cost. 170/1984), che ai sensi dell'art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell'Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative .

Le considerazioni svolte aprono, dunque, spazio per il doveroso vaglio ad opera di questo giudice nazionale della conformità delle disposizioni di legge interna che regolano l'inserimento dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2001/2001 alla direttiva 2005/£&/CE rispetto alla quale la Commissione Europea si è già pronunciata evidenziando il valore abilitante del diploma magistrale che consente ai diplomati in questione di poter insegnare in tutta Europa.

La nostra Corte Suprema nella sentenza SSUU 355/2010 hanno statuito che: *"Secondo il consolidato orientamento" della stessa Corte di Giustizia, inoltre, "l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo, loro imposto dall'art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire tale adempimento valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali" per cui (Cass., un.: 17 novembre 2008 n. 27310, dalla quale gli excerpta, nonche' 18 dicembre 2006 n. 26948) "il giudice statale", "nell'applicare il diritto nazionale" ("a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva"), "deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalita' della direttiva, onde garantire la piena effettivita' della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest' ultima, cosi' conformandosi all'art. 249, comma 3, del Trattato (v., tra le altre, sent. 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing sa; sent. 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari; sent. 5 ottobre 2004, n. da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer; sent. 7 settembre 2006, n. da C-187/05 a C-190/05, Areios Pagos)": "nella evoluzione della giurisprudenza comunitaria", infatti, " il principio della interpreta-zione conforme del diritto nazionale, pur riguardando essenzialmente le norme interne introdotte per recepire le direttive comunitarie in funzione di una tutela effettiva delle situazioni giuridiche di rilevanza comunitaria quale strumento per pervenire anche nell'ambito dei rapporti interprivati alla applicazione immediata del diritto comunitario in caso di contrasto con il diritto interno, cosi' superando i limiti del divieto di applicazione delle direttive comunitarie immediatamente vincolanti non trasposte nei rapporti orizzontali - non appare evocato soltanto in relazione all'esegesi di dette norme interne, ma sollecita il giudice nazionale a prendere in considerazione tutto il diritto interno ed a valutare, attraverso l'utilizzazione dei metodi interpretativi dallo stesso ordinamento riconosciuti, in quale misura esso possa essere applicato in modo da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva".*

**La direttiva 2005/36/CE, ha effetti diretti anche sui diplomati magistrali, che, per quanto sopra osservato, hanno interesse e diritto ad essere inseriti nelle GAE.**

Ulteriore conseguenza delle considerazioni svolte consiste nell'obbligo per questo giudice nazionale, qualora sia impossibile pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme ai requisiti della direttiva 2005/36/CE, di non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all'ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., causa c-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation).

**DOMANDA EX ART. 56 COMMA 1 E SS. DL.VO 104 DEL 2010**

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Sussiste, pertanto, a norma dell'art. 56, comma 1 del Dl.vo 104/2010 un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che le GAE per effetto del provvedimento impugnato saranno a breve modificate con l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, senza che sia data la possibilità ai ricorrenti di essere ricompresi. Tale gravità ed urgenza, peraltro, è da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro per i ricorrenti. Sulla base delle GAE, le assunzioni saranno anche basate sulla posizione in GAE, pertanto se ai ricorrenti non sarà concesso l'inserimento in GAE sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

Non si può prescindere, altresì che i mesi di agosto e settembre rappresentano la fase massima delle attività di reclutamento da parte degli Ufficio Scolastici, motivo per cui la esclusione dei ricorrenti non consentirà l'accesso a tali incarichi.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di inserimento con riserva nelle GAE e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

**Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.**

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il *fumus boni juris* è evidente. I motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del *fumus*.

Al riguardo merita evidenziare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stata chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione inerente i diplomati magistrali. In tale occasione, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, è stato confermato l'interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati che in ogni caso giustificano l'ammissione con riserva nelle GAE degli odierni ricorrenti con la fissazione di un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve.

#### **P. Q. M.**

Si chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento di tutti gli atti impugnati, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire l'inserimento anche con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Inoltre si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Si chiede altresì la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente nella misura indicata al punto 4 dei motivi del ricorso.

In via subordinata, di essere inseriti nella fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie ad esaurimento in questione, fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it e francescoamerico@ordineavvocatiroma.org.

Firenze-Roma, 20 luglio 2016

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Avv. Francesco Americo

Avv. Isabella Benifei

Si rappresenta che le deleghe dei ricorrenti di seguito indicati sono allegate all'originale del ricorso depositato presso il TAR Lazio e sono formulate secondo il seguente modello.

#### **PROCURA AD LITEM**

Io sottoscritto (nome) e (cognome) del ricorrente nato a \_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (prov. ) \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

#### ***Delego***

Gli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e avv. Isabella Benifei, sia congiuntamente che disgiuntamente, a rappresentarmi ed a difendermi nel giudizio avanti al TAR del Lazio avente per oggetto l'impugnazione del DM 495 del 22.06.2016, la declaratoria del diritto del ricorrente all'inclusione nella GAE, nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendo loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori. Dichiaro i suddetto procuratori miei antistatari.

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell'avv. Francesco Americo in Roma, via Cosseria n 2, cap 00192.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall'art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

*E' autentica*

Avv. \_\_\_\_\_

Nominativi dei ricorrenti

COGNOME	NOME
AMATORE	ANTONELLA
ANDREONI	RICCARDO
ANGELINELLI	RENATA
ANGELOTTI	ANNA
ANTONIAZZI	FRANCESCA
ARENA	RITA
ARZA'	SERENA
ASCANIO	SEBASTIANA
BALBO	SANDRA
BALDINI	IMMACOLATA
BARAGLI	FEDERICA
BARBIERI	ELISABETTA
BASSANI	ELISA
BASSO	BEATRICE
BAZZALI	LISA
BEDINI	ANNA MARIA
BERTANI	VALENTINA
BERTONATI	CHIARA
BERTONATI	FIGURELLA
BIANCHERI	LIVIA
BISO	RAFAELA
BOCCALETTI	GUIA
BOGGIA	PAOLA
BOLERI	LAURA
BONATTI	NICOLETTA
BONDI	ALESSANDRA
BORACCHIA	ROSSELLA
BORGHESE	NUNZIA LETIZIA
BOSELLO	VALENTINA

BOSSO	ARMIDA
BOTTO	DANIELA
BOVE	ANNA
BRESMES	MARA
BRUNI	SONIA
BRUNO	ROSANNA
CALABRETTA	NAZZARENA
CALDARARO	ANGELA
CALLONI	ENRICA
CAMMISA	LOREDANA
CANNILLO	LUCIANA
CAPASSO	STEFANIA
CARDILLO	REGINA CATRINA
CASADEI	DANIELA
CASANOVA	MARIANNA
CASELLA	PAMELA
CASTELLI	RAFFAELLA
CELLARO	IRENE
CERRETTI	FEDERICA
CERRETTI	MONICA
CERVIA	ANNAMARIA
CHIODO	DANIELA
CIUFFARDI	LUCIANA
CONTU	ELISA
CORBANI	NADIA
CORRENTI	DENISE
COSTAMAGNA	CARLA
COZZANI	SERENA
CRISAFULLI	MARIA
CUSATI	ASSUNTA
D'AMELIO	ROSELLA
DE BENEDETTI	MARIANNA
DE VITA	ILARIA
DEL VECCHIO	VALENTINA
DELLA GATTA	GLORIA
DELL'AMICO	MARCELLA
DELVECCHIO	ANNUNZIATA
DENEVI	MICHELA
DERCHI	EMANUELA
DESTITO	ELISA
DI MATTIA	CINZIA
DI SARCINA	VALENTINA
DI SIBIO	BRUNELLA
ESPOSITO	LAURA
ESPOSITO	MONICA
ESPOSTI	CATIA
FAGGIAN	GIULIA
FALCHETTO	GIGLIOLA
FENELLI	SILVIA
FERRAIOLI	FRANCESCA
FERRARI	SILVIA
FERRARI	MARINA
FERTI	ALESSANDRA

FIORDISAGGIO	ANNALISA
FOLEGNANI	FRANCESCA
FORMA	CRISTINA
FRANDI	CLAUDIA
FREGOSO	LUCIA
FRENI	MARIA ANTONIETTA
FRESCO	ELEONORA
GABBI	CINZIA
GALANTINO	FEDERICA
GATTI	PAOLA
GAVARINI	SANDRA
GENARDINI	GLORIA
GENNARO	MARILENA
GENTILE	BARBARA
GERMELLI	AGNESE
GERMELLI	MARTINA
GIACOMAZZI	BARBARA
GIACOMAZZI	MARCO
GIACOPINELLI	PAOLA
GIALDI	MONICA
GIANFRANCHI	ANGELA
GIANFRANCHI	STEFANIA
GIANGRECO	GIOVANNA
GIORGI	PATRIZIA
GIOVANELLI	VANIA
GIRARDI	GIOVANNA
GNETTI	PATRIZIA
GODANI	FRANCESCA
GRISANTI	SARA
GUERCI	BARBARA
IVANI	SANDRA
KOVACH	ARIANNA
LEDDA	BARBARA
LO FARO	LUCIA SIMONA
LORA	MARA
LORE'	FRANCESCA
MACCHIARINI	CLAUDIA
MACCHIONI	LUISA
MAMMI'	MARIA
MANCINO	MARIA AUSILIA
MANFREDI	CARLA
MANFREDINI	SARA
MANFRONI	FRANCESCA
MANNA	MATILDE
MARACCI	MICHELA
MARCHINI	SABRINA
MARCOMINI	STEFANIA
MARIANI	ELISABETTA
MARIOTTI	TIZIANA
MASETTI	ELISABETTA
MASI	GABRIELLA



MASINI	TIZIANA
MAZZA	LUCIA
MEDUSEI	FRANCESCA
MOLARA	GRAZIELLA
MONTEFREDDI	ALESSANDRA
MORACCHIOLI	BARBARA
MORACHIOLI	SILVIA
MOSETTI	ROSELLA
MOTTA	ROBERTA
MUZIO	VALENTINA
NARDONE	SONIA
NESI	SUSANNA MARIA
NICOLINI	CHIARA
ONOFRIO	ANTONIETTA
ORLANDI	LAURA
ORSINI	ELEONORA
ORSINI	LAURA
PAGANINI	FRANCESCA
PAGELLA	FEDERICA
PAGLIARI	ELIANA
PANTANO	DANIELA
PAPPALARDO	LUCA
PARRETTINI	DEBORA
PASCALE	DANIELA
PELLINI	CRISTINA
PERAZZO	ANNA LIA
PICCOLI	SONIA
PIETRA	ALESSIA
PISANELLI	BENEDETTA
PIUTZ	CHIARA
POLINELLI	ILARIA
POLLINO	VIVIANA
POZZI	FRANCESCA
RATTI	EMANUELA
RESTANEO	LORENA
RICABONI	DANIELA
RICCI	ANNALISA
RIZZO	STEFANIA
ROMANO	LOREDANA
ROSA	ALIGI
ROSSI	OLIVIA
RULONI	ALICE
SANTAGATI	ALINA
SANTOLI	SILVIA
SATTI	DONATELLA
SCALETTI	ELEONORA
SCAPUSO	ILARIA
SCHIPANI	EMANUELA
SIGNORELLI	AMANDA
SINDICO	MONICA
SORBELLI	CINZIA

SPATOLA	SUSANA JOSEFINA
STRUZZO	SELENA
TACCOLA	CORINNA
TALLARICO	ELISABETTA
TAMAGNINI	SARA
TARABOTTO	ALINA
TARANTOLA	SILVIA
TELLARINI	MONIA
TERRANOVA	STEFANIA
TIRELLA	CARMELA
TONELLI	ELISA
TONI	ARIANNA
TONI	VALERIA
TORACCA	SABRINA
TRANI	AGNESE
TRUCCHI	MANUELA
VALLERO	ISABELLA
VANNI	CLAUDIA
VASCONI	LUCIA
VERNAZZA	FRANCA
VEZZONI	LORENZA
VIERUCCI	EMANUELA
VIGLIOTTA	ANTONietta
VITALE	MONICA
VIVIROLI	TIZIANA
ZOPPI	TIZIANA
ZOTTA	CRISTINA

Avv. Francesco Americo

Si richiede che le spese di notifica del presente atto siano poste a carico dell'erario in ragione della natura della controversia (ricorso al tar in materia di procedura concorsuali per l'assunzione alle dipendenze della PA o avverso graduatorie stilate dalla PA) Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16.06.2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

**SI NOTIFICHI A:**

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000)
- 2) Antonella Correnti viale XX settembre 11/bis – 54033 Carrara (MS)
- 3) Maria Rita Orlando via Sannazzaro n 2 56017 Ghezzano (PI)
- 4) Sabrina Vatteroni via Municipio n, 2 – 19031 Fiumaretta (SP)

